



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 23.11.2022
COM(2022) 648 final

2022/0383 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1904 che autorizza i Paesi Bassi ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

Ai sensi dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (la "direttiva IVA"¹), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni della direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 23 agosto 2022 i Paesi Bassi hanno chiesto l'autorizzazione a prorogare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva IVA al fine di applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi aventi un volume d'affari annuo non superiore a 25 000 EUR.

A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, il 25 agosto 2022 la Commissione ha informato tutti gli Stati membri ad eccezione della Spagna e il 26 agosto 2022 ha informato la Spagna della domanda presentata dai Paesi Bassi. Con lettera del 29 agosto 2022 la Commissione ha comunicato ai Paesi Bassi che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese, compresa l'esenzione dall'IVA dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti.

A norma dell'articolo 285, primo comma, della direttiva IVA, gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 14 della seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio² possono concedere una franchigia d'imposta dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 5 000 EUR. A norma dell'articolo 285, secondo comma, della direttiva IVA, tali Stati membri possono anche concedere una riduzione decrescente dell'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo supera il massimale che essi hanno fissato per l'applicazione della franchigia.

I Paesi Bassi sono stati autorizzati a introdurre tale misura speciale con la decisione di esecuzione (UE) 2018/1904 del Consiglio. La misura, che scade il 31 dicembre 2022, è facoltativa per i soggetti passivi.

In tale contesto i Paesi Bassi hanno chiesto una proroga della misura speciale di altri due anni.

I Paesi Bassi hanno sottolineato che la misura speciale riduce gli oneri amministrativi sia per i soggetti passivi che per l'autorità fiscale e contribuisce alla semplificazione della riscossione dell'imposta. Secondo i Paesi Bassi, l'effetto della misura speciale sul bilancio dello Stato è di circa lo 0,1 %. Il paese ha inoltre indicato che la proroga della misura speciale avrebbe solo un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito IVA riscosso allo stadio del

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1

² Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 71 del 14.4.1967, pag. 1303/67).

consumo finale. Tali effetti sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 395, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva IVA.

La proroga della misura speciale fino al 31 dicembre 2024 è inoltre conforme alle disposizioni della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese, che fissa una soglia massima del volume d'affari IVA per le piccole imprese in tutta l'UE a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Si propone pertanto di autorizzare i Paesi Bassi a prorogare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Ad altri Stati membri sono state concesse deroghe analoghe, che esentano dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo sia inferiore a una data soglia, conformemente a quanto disposto agli articoli 285 e 287 della direttiva IVA. Di recente, per esempio, la Slovenia è stata autorizzata a prorogare l'uso di una soglia di 50 000 EUR³, la Polonia di una soglia di 40 000 EUR⁴, l'Ungheria di una soglia di 48 000 EUR⁵, il Belgio di una soglia di 25 000 EUR⁶, Malta di una soglia di 30 000 EUR⁷ e la Repubblica ceca di una soglia di 85 000 EUR⁸.

La misura di deroga è in linea con gli obiettivi della direttiva (UE) 2020/285 che modifica gli articoli da 281 a 294 della direttiva IVA su un regime speciale per le piccole imprese⁹,

³ Decisione di esecuzione (UE) 2022/464 del Consiglio, del 21 marzo 2022, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/54/UE relativamente all'autorizzazione concessa alla Repubblica di Slovenia di continuare ad applicare la misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 94 del 23.3.2022, pag. 4).

⁴ Decisione di esecuzione (UE) 2021/1780 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, recante modifica della decisione 2009/790/CE che autorizza la Repubblica di Polonia a introdurre una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 360 dell'11.10.2021, pag. 122).

⁵ Decisione di esecuzione (UE) 2022/73 del Consiglio, del 18 gennaio 2022, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1490 per quanto riguarda l'autorizzazione concessa all'Ungheria ad applicare per un periodo supplementare la misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 12 del 19.1.2022, pag. 148).

⁶ Decisione di esecuzione (UE) 2022/88 del Consiglio, del 18 gennaio 2022, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/53/UE per quanto riguarda l'autorizzazione concessa al Regno del Belgio ad applicare per un periodo supplementare la misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 14 del 21.1.2022, pag. 23).

⁷ Decisione di esecuzione (UE) 2021/753 del Consiglio, del 6 maggio 2021, che autorizza Malta ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/279 (GU L 163 del 10.5.2021, pag. 1).

⁸ Decisione di esecuzione (UE) 2022/865 del Consiglio, del 24 maggio 2022, che autorizza la Repubblica ceca a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 151 del 2.6.2022, pag. 66).

⁹ Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).

scaturita dal piano d'azione sull'IVA¹⁰, ed è intesa a creare un regime moderno e semplificato per tali imprese. In particolare, intende ridurre i costi di conformità dell'IVA e le distorsioni della concorrenza a livello nazionale e unionale, nonché l'incidenza negativa dell'effetto di soglia, e agevolare la conformità delle imprese nonché il controllo da parte delle amministrazioni fiscali.

Inoltre la soglia di 25 000 EUR è coerente con la direttiva (UE) 2020/285, in quanto consente agli Stati membri di fissare la soglia del volume d'affari annuo necessaria per un'esenzione dall'IVA a un livello non superiore a 85 000 EUR (o al controvalore in moneta nazionale).

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La Commissione ha sottolineato costantemente la necessità di norme più semplici per le piccole imprese. A tale riguardo la Commissione ha adottato nel marzo 2020 una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale¹¹, in cui si è impegnata a continuare a lavorare per ridurre gli oneri che gravano sulle PMI. L'obiettivo di ridurre l'onere normativo per le PMI è uno dei pilastri di tale strategia. La presente misura speciale è in linea con tali obiettivi per quanto riguarda le norme fiscali ed è inoltre coerente con il Piano d'azione del 2020 per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa¹², che riconosce che i costi di conformità fiscale rimangono elevati nell'UE e che quelli di conformità sono generalmente molto più elevati per le piccole imprese che per le grandi imprese.

2. **BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Tenendo conto della disposizione della direttiva IVA su cui si basa, il principio di sussidiarietà è già stato applicato a livello della direttiva IVA.

- **Proporzionalità**

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, ossia semplificare la riscossione dell'imposta per le piccole imprese e per l'amministrazione fiscale.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'atto proposto è una decisione di esecuzione del Consiglio.

¹⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA - Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento delle scelte (COM(2016) 148 final).

¹¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale (COM(2020) 103 final).

¹² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa (COM(2020) 312 final).

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non è stata effettuata una consultazione dei portatori di interessi. La presente proposta si basa su una domanda presentata dai Paesi Bassi e concerne solo questo Stato membro.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio è intesa a continuare a mantenere per altri due anni una misura di semplificazione per i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 25 000 EUR. I soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera la soglia sono esentati da molti degli obblighi generali in materia di IVA e anche l'onere amministrativo che grava su di essi si ridurrà a seguito di tale misura. Essa semplifica inoltre la riscossione dell'imposta per le autorità fiscali olandesi.

Secondo i Paesi Bassi, la proroga della soglia di 25 000 EUR non avrà un'incidenza sostanziale sul gettito fiscale complessivo nella fase del consumo finale. Si prevede che circa il 6 % dei contribuenti utilizzerà la soglia di esenzione, il che corrisponde a un'incidenza sul bilancio pari a circa lo 0,1 %. In considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'impatto della misura sarà comunque circoscritto.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La misura speciale introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1904 del Consiglio non ha inciso significativamente sul bilancio dell'UE in quanto i Paesi Bassi hanno effettuato il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio. A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto¹³, i Paesi Bassi non effettueranno alcun calcolo della compensazione a titolo dello stato delle risorse proprie IVA per l'esercizio finanziario 2021 e successivi. A sua volta, la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio intesa a prorogare la misura speciale della decisione di esecuzione (UE) 2018/1904 del Consiglio non inciderà significativamente sul bilancio dell'UE. Storicamente, le rettifiche e le compensazioni hanno avuto un'incidenza trascurabile sull'importo della risorsa propria basata sull'IVA. Pertanto la loro eliminazione non inciderà significativamente sul bilancio.

¹³ Regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 165 dell'11.5.2021, pag. 9).

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1904 che autorizza i Paesi Bassi ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione di esecuzione (UE) 2018/1904 del Consiglio², i Paesi Bassi sono stati autorizzati a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE (la "misura speciale"), al fine di esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 25 000 EUR.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2018/1904 scade il 31 dicembre 2022. Con lettera del 23 agosto 2022 i Paesi Bassi hanno chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare la misura speciale, autorizzata da tale decisione di esecuzione, per un ulteriore periodo fino al 31 dicembre 2024, data entro la quale gli Stati membri devono recepire la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio³. La predetta direttiva semplifica le disposizioni sull'IVA per le piccole imprese e consente altresì agli Stati membri di esentare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo nello Stato membro non supera la soglia di 85 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale.
- (3) Con lettera del 25 agosto 2022 la Commissione ha trasmesso la domanda presentata dai Paesi Bassi agli altri Stati membri, ad eccezione della Spagna, a norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE. Con lettera del 26 agosto la Commissione ha trasmesso tale domanda alla Spagna. Con lettera del 29 agosto 2022 la Commissione ha comunicato ai Paesi Bassi che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda.

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1

² Decisione di esecuzione (UE) 2018/1904 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che autorizza i Paesi Bassi a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 310 del 6.12.2018, pag. 25).

³ Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).

- (4) La misura speciale è coerente con la direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2020/285, che mira a ridurre l'onere di conformità IVA per le piccole imprese ed evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno.
- (5) La misura speciale sarà facoltativa per i soggetti passivi, che hanno ancora la facoltà di scegliere il regime IVA normale ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.
- (6) Secondo le informazioni fornite dai Paesi Bassi, continuare ad applicare la misura speciale avrà solo un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso allo stadio del consumo finale.
- (7) A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio⁴, i Paesi Bassi non devono effettuare alcun calcolo della compensazione a titolo dello stato delle risorse proprie IVA per l'esercizio finanziario 2021 e successivi.
- (8) Tenuto conto dell'incidenza positiva della misura speciale sulla semplificazione degli obblighi relativi all'IVA tramite la riduzione degli oneri amministrativi relativi all'IVA e dei costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali, e tenuto conto dell'incidenza trascurabile sul gettito IVA totale riscosso, è opportuno prorogare l'autorizzazione di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1904.
- (9) È opportuno che la proroga dell'autorizzazione sia limitata nel tempo per consentire la valutazione della sua efficacia e dell'adeguatezza della soglia. Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 di tale direttiva, nonché devono applicare tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2025. È opportuno pertanto autorizzare i Paesi Bassi ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024.
- (10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/1904,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1904 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024."

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁴ Regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 165 dell'11.5.2021, pag. 9).